

Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del²
decreta:

Art. 1 Oggetto

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.

Art. 2 Progetti beneficiari

¹ La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- a. sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;
- b. migliorare la qualità delle prestazioni attuali;
- c. istituire strutture competitive che permettano di accrescere l'efficienza;
- d. migliorare la formazione e il perfezionamento.

² Essa concentra la maggior parte dei crediti disponibili su pochi progetti.

Art. 3 Condizioni

¹ I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se:

- a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico; e
- b. contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo e assicurano possibilità d'impiego attrattive.

RU

¹ RS 101

² FF

² I progetti che possono essere sostenuti devono inoltre:

- a. avere un'importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o
- b. avere un'importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.

Art. 4 Oneri

I progetti devono:

- a. avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario; e
- b. pianificati e realizzati a livello interaziendale.

Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari

¹ La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario che copre fino al 50 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.

² Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo ammonta al massimo alla metà dei costi globali.

Art. 6 Procedura

¹ Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.

² Essa decide in merito all'attribuzione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.

Art. 7 Informazione e valutazione

¹ La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.

² Essa garantisce la valutazione dei progetti beneficiari.

Art. 8 Finanziamento e rapporto

¹ L'Assemblea federale stabilisce mediante un decreto federale semplice i mezzi a disposizione quale credito d'impegno.

² Il Consiglio federale fa rapporto sull'utilizzazione dei mezzi finanziari concessi.

Art. 9 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.